



## **COPIA di DECRETO**

**DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CHIETI**

**N. DP-191 del 15/10/2019**

**OGGETTO:** ART. 14, D. LGS. 14 MARZO 2013, N. 33, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI.

---

Il giorno 15/10/2019 alle ore 16:00 negli Uffici della Provincia di Chieti, Corso Marrucino n. 97, il Presidente della Provincia Dott. Mario PUPILLO, con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Franca COLELLA, ha assunto il seguente decreto:

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Ai sensi dell'art.1, comma 54 e comma 55 della Legge del 7 aprile 2014, n. 56 e dell'art. 26 del Vigente Statuto Provinciale**

**PREMESSO**

che l'art. 14, comma 1-*bis* del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, prescrive che siano pubblicati, *anche per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, (...)*, i seguenti dati, di cui al comma 1 del medesimo art.14:

- a) *l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;*
- b) *il curriculum;*
- c) *i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;*
- d) *i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;*
- e) *gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;*
- f) *le dichiarazioni di cui all'[articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441](#), nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli [articoli 3 e 4](#) della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. (...).*

che il comma 1-*ter* stabilisce, inoltre, che:

*Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica (...). L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.*

che il comma 1-*quinq*ues, infine, stabilisce che:

*Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'[articolo 17](#), comma 1-*bis*, del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#) (...) e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.*

**PRESO ATTO**

che le norme in parola sono state oggetto di impugnativa innanzi al TAR Lazio, sezione 1-*quater*, da parte dei dirigenti del Garante per la protezione dei dati personali. Successivamente, lo stesso TAR, in relazione alla previsione di alcuni dei sopra elencati obblighi, ha sollevato la questione di costituzionalità avanti alla Corte Costituzionale;

che la Corte Costituzionale si è pronunciata con sentenza n. 20 del 23 gennaio 2019, ritenendo parzialmente fondata la questione di incostituzionalità della norma impugnata, nella parte in cui prescrive che gli adempimenti di cui alla lettera f) dell'art. 1, riguardano tutti i titolari di incarichi dirigenziali, ritenendo che *"il legislatore avrebbe dovuto operare distinzioni in rapporto al grado di esposizione dell'incarico pubblico al rischio di corruzione e all'ambito di esercizio delle relative funzioni, prevedendo coerentemente livelli differenziati di pervasività e completezza delle informazioni reddituali e patrimoniali da pubblicare"*;

che la Corte Costituzionale dichiara necessario un intervento del legislatore, affinché sia sanata la *"manifesta sproporzione del congegno normativo approntato rispetto al*

*perseguimento dei fini legittimamente perseguiti, almeno ove applicato, senza alcuna differenziazione, alla totalità dei titolari di incarichi dirigenziali”;*

che la Corte ritiene tuttavia che, in attesa di una revisione complessiva della disciplina, “l’art. 19 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell’elencare gli incarichi di funzioni dirigenziali, ai commi 3 e 4, contiene indicazioni normative che risultano provvisoriamente congruenti a salvaguardare un nucleo minimo di tutela del diritto alla trasparenza amministrativa in relazione ai dati personali indicati dalla disposizione censurata”;

che l’art. 19 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai commi 3 e 4, fa riferimento ai seguenti incarichi:

□ **Incarico di Segretario generale di ministeri e incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali**, conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all’art. 23 (del D. Lgs. 165/2001);

□ **Incarichi di funzione dirigenziale di livello generale**, conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli (del D. Lgs. 165/2001);

che L’ANAC, con Delibera n. 241 dell’8 marzo 2017 ha approvato le “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del D. Lgs. 33/2013”;

che l’Autorità, in attesa della definizione del giudizio di merito innanzi al TAR Lazio 1-quater, aveva sospeso l’efficacia della Delibera n. 241/2017;

che, a seguito della pronuncia della Consulta, ha adottato la Delibera n. 586 del 26 giugno 2019, revocando la sospensione della Delibera n. 241/2017 e formulando indicazioni a modifica ed integrazione della stessa, in particolare in relazione all’applicazione della lettera f) dell’art. 14, comma 1.

#### DATO ATTO

che, l’organizzazione della Provincia di Chieti non prevede un’articolazione di strutture in uffici dirigenziali generali;

che i dirigenti del comparto Enti Locali sono inquadrati in un ruolo unico, non assimilato ai dirigenti di prima fascia dei ruoli di cui all’art. 23 del D. Lgs. 165/2001;

che, con nota prot. n. 15.644 del 20/09/2019, sono stati richiesti ulteriori chiarimenti all’ANAC, in merito all’applicabilità degli obblighi di cui all’art. 14, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 33/2013, ad enti con una struttura analoga a quella della Provincia di Chieti;

#### RITENUTO

che, in attesa dei chiarimenti richiesti all’Autorità, vadano pubblicati, nella sezione Amministrazione Trasparente, con riferimento ai sigg.ri Dirigenti della Provincia di Chieti ed ai titolari di P.O., per questi ultimi limitatamente agli anni, dal 2016 ad oggi, in cui sono stati delegati alle funzioni dirigenziali dati dalla lettera a) alla lettera e), rinviando la pubblicazione dei dati di cui alla lettera f), fino a che sarà chiarito, da parte del legislatore o dall’ANAC, se la loro pubblicazione permane in capo ad amministrazioni con una organizzazione analoga a quella della Provincia di Chieti, che non è articolata in uffici dirigenziali generali ed i cui dirigenti, preposti alle strutture di massima dimensione (i settori), non sono inquadrati nella prima fascia dei ruoli di cui all’art. 23 del D. Lgs. 165/2001;

che, per i titolari di P.O. che, dal 2016 ad oggi, non sono stati delegati alle funzioni dirigenziali, vada pubblicato, nell’ambito della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Provincia di Chieti, soltanto il C.V..

## VISTI

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- la L. 7 aprile 2014, n. 56;
- il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- la Delibera dell'ANAC n. 241 dell'8 marzo 2017;
- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019;
- la Delibera dell'ANAC n. 586 del 26 giugno 2019;

## DECRETA

1. di disporre che siano pubblicati, nell'ambito della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Provincia di Chieti, i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettere da a) ad e) del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, con riferimento ai sigg.ri Dirigenti ed ai titolari di P.O., per questi ultimi limitatamente agli anni, dal 2016 ad oggi, in cui sono stati delegati alle funzioni dirigenziali;
2. di rinviare la pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, fino a che sarà chiarito, dal legislatore o dall'ANAC, se l'obbligo della loro pubblicazione si applica ad amministrazioni con una organizzazione analoga a quella della Provincia di Chieti;
3. di disporre che, per i titolari di P.O. che, dal 2016 ad oggi, non sono stati delegati alle funzioni dirigenziali, sia pubblicato, nell'ambito della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Provincia di Chieti, soltanto il C.V..

Letto e sottoscritto

Il Presidente  
(f.to Mario Pupillo)

Il Segretario Generale  
(f.to Franca Colella)

.....

.....

---

### **Certificato di pubblicazione**

Copia del presente decreto viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questa provincia dove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi.

Chieti, lì

IL RESPONSABILE  
(f.to Elisabetta Cini)

---

### **Certificato di esecutività**

Il presente decreto è divenuto esecutivo in data 15.10.2019 essendo stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del d. lgs. N. 267/2000.

Chieti, lì

IL RESPONSABILE  
(f.to Elisabetta Cini)

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Chieti, lì

IL RESPONSABILE  
(Elisabetta Cini)